

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO  
.....

- 2 FEB. 1999

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL \_\_\_\_\_

ADDI' - 2 FEB. 1999

NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:


BADALONI	Pietro	Presidente	GNASCO	Romolo	Assessore
COSENTINO	Licello	Vice Presidente	HERMANIN	Giovanni	"
AMATE	Matteo	Assessore	LUCISANO	Pietro	"
SONAECOMIA	Salvatore	"	MARRONI	Angelo	"
CIOFFARELLI	Francesco	"	MITA	Michele	"
FEDERICO	Maurizio	"	PIZZOTTI	Vincenzo	"

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Goccione  
..... OMISSIS

ASSENTI: CIOFFARELLI / MARRONI / \_\_\_\_\_

DELIBERAZIONE N° 270

Oggetto: Approvazione ai sensi della legge regionale 26 ottobre 1993, n. 58 dei regolamenti del Comune di Pontinia di cui alla legge 21/92, relativi al servizio di noleggio di autovettura con conducente ed ai servizi pubblici non di linea Taxi adottato con delibera del C.C. del 7.2.95, n. 10, così come modificato con delibera del C.C. del 26.6.97 n. 46.



OGGETTO: Approvazione ai sensi della legge regionale 26 ottobre 19926 , n. 58 dei regolamenti del Comune di Pontinia di cui alla legge 21/92, relativi al servizio di noleggio di autovettura con conducente adottato con deliberazione del C.C. del 7.02.95, n. 10, così come modificato con deliberazione del C.C. del 26.06.1997, n. 46.

## LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore alle Opere e Reti di Servizi e Mobilità

VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;

VISTA la legge 15 gennaio 1992 , n. 21;

VISTA la legge 15 maggio 1997, n. 127;

VISTO il Decreto legislativo n. 80/98;

VISTA la legge regionale 26 ottobre 19926 , n. 58;

VISTO lo Statuto regionale;

ESAMINATA la deliberazione del Consiglio comunale del 7.02.95, n. 10, così come modificata con deliberazione del C.C. del 26.06.1997, n. 46, con la quale il Comune di Pontinia ha riapprovato il regolamento comunale esercizio di servizio pubblico di Noleggio da rimessa con conducente e quello per gli autoveicoli in servizio pubblico da piazza non di linea Taxi ( All. 1);

ESAMINATE le note dell'Assessorato OO.RR.SS.M. con le note nn.163 del 16.06.1995 e 640 del 28.06.1995 con le quali sono stati formulati alcuni rilievi alla precedente deliberazione del Comune di Pontinia n. 122 del 15.11.1996, di approvazione del Regolamento del Servizio pubblico di N.C.C.;

VISTO l'art. 1 della legge regionale 26 ottobre 19926 , n. 58 che prevede che i regolamenti comunali concernenti i servizi pubblici non di linea di cui alla legge 15 gennaio 1992, n.21, adottati dal competente organo comunale, sono soggetti ad approvazione da parte della Regione, che vi provvede mediante deliberazione della Giunta regionale;

CONSIDERATO che ai sensi del 5° comma dell'art. 1 della medesima L.R. 58/92 l'approvazione è subordinata alla condizione che ciascun regolamento sia redatto con l'osservanza dei principi e dei criteri contenuti nella più volte citata L.R. 58/93 ;

DATO ATTO che il regolamento adottato dal C.C. con la deliberazione n. 46 del 26.06.1997 , con la quale il Comune di Pontinia ha riapprovato il nuovo testo del regolamento comunale esercizio di servizio pubblico di Noleggio da rimessa con conducente e quello per gli autoveicoli in servizio pubblico da piazza non di linea Taxi ( All. 1) è conforme ai principi citati ad eccezione dell'art. 17, comma 4, "nella richiesta dei documenti" da allegare alla domanda, si richiama l'attenzione sulla corretta applicazione della L. 127/97 sulla semplificazione dell'attività amministrativa (autocertificazione);

CONSIDERATA la richiesta di approvazione del Comune di Pontinia;

all'unanimità

DELIBERA

- di approvare ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 26 ottobre 1993, n.58, il Regolamento del Comune di Pontinia relativo ai Regolamenti comunali di servizio pubblico di Noleggio da rimessa con conducente e quello per gli autoveicoli in servizio pubblico da piazza non di linea Taxi adottati con deliberazione del C.C. del 7.02.95, n. 10, così come modificati con deliberazione del C.C. del 26.06.1997, n. 46, composto da numero 19 articoli, nel testo allegato alla presente deliberazione ad eccezione dell'art. 17, comma 4, che deve intendersi adeguato alla legge Bassanini ( autocertificazione), così come riportato nelle premesse;
- di modificare l'art. 17, comma 4, del Regolamento così come riportato nelle premesse;

Il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi della legge 45 maggio 1997, n.127.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

IL PRESIDENTE: f.to PIETRO BADALONI  
IL SEGRETARIO: Dott. SAVERIO GUCCIONE





## IL CONSIGLIO COMUNALE

**SENTITA** la lettura dell'argomento iscritto all'Ordine del giorno;

**SENTITA** la relazione del Consigliere Delegato al Commercio Sig. Bilotta Ernesto e la lettura degli emendamenti da apportare al Regolamento per l'Esercizio di Trasporto Pubblico non di Linea. Non avendo da eccepire, trattandosi di emendamenti richiesti dalla Regione Lazio in sede istruttoria;

**RICHIAMATA** la propria Deliberazione n.19 del 07/02/95 e concernente l'approvazione del Regolamento Comunale per l'Esercizio di Trasporto Pubblico non di Linea;

**RICHIAMATE** le rettifiche suggerite dalla Regione Lazio - Assessorato Opere e Reti di Servizio e Mobilità - con lettere datate 16/06/1995 prot.n.163 e 28/06/96 prot.n. 640/47/95, ritenute necessarie al fine di sottoporre il Regolamento suddetto all'approvazione da parte della Giunta Regionale (allegato sub.1 e 2);

**VISTI** gli emendamenti proposti per l'approvazione;

**VISTA** la Legge 142/90;

**VISTO** lo Statuto Comunale, art.3;

**PROCEDUTOSI** a votazione per appello nominale si ha il seguente risultato: Consiglieri presenti compreso il sindaco n.12 voti favorevoli il astenuto 1 (Baldi Gianfranco)

## D E L I B E R A

**DI APPROVARE**, in ottemperanza a quanto richiesto dalla Regione Lazio, gli emendamenti che, allegati, formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (allegato sub.3).

Approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

Il Segretario

Eligio Tombolillo

Il Consigliere Aziendale

Antonio Filippi

Prot. N. 12220 del 1 LUG. 1997

Della suvstesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi con contemporaneo invio al competente Organo Regionale di controllo sugli atti dei Comuni.

Il Segretario

Antonio Filippi

Prot. N. 12220 del 1 LUG. 1997

Il sottoscritto Segretario attesta che di quella presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio il giorno <sup>testi</sup> oppure: dal 1 LUG. 1997 al 16 LUG. 1997 e che nessun reclamo è stato presentato con la medesima.

Oggi stesso viene trasmessa al competente Organo Regionale di controllo sugli atti dei Comuni.

Il Segretario

Antonio Filippi

È copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza municipale del 1 LUG. 1997

Visto: IL SINDACO

Il Segretario

La suvstesa deliberazione è divenuta esecutiva in seguito alla pubblicazione all'Albo Pretorio di quest Comune il giorno <sup>at</sup> oppure: dal <sup>at</sup> senza reclami ed invio al competente Organo Regionale di controllo, il quale ne ha accusato ricevuta senza che ne sia stato pronunciato, entro i 20 giorni successivi, a norma dell'art. 59 della legge 30 febbraio 1953, n. 62, l'annullamento.

Il Segretario

ART. 53 e 55 LEGGE 142/90 - PARERE FAVOREVOLE

Il Responsabile

F.to Fausto Villa

Il Responsabile del Settore Finanziario

F.to Fausto Villa

Il Segretario Comunale

SPAZIO RISERVATO ALL'ORGANO DI CONTROLLO

REGIONE LAZIO  
COMITATO DI CONTROLLO SUGLI ATTI DEGLI ENTI LOCALI  
SERVIZIO MOBILI DI LATINA

Visto: Nulla da osservare

Soduta del 7/7/1997 Verbale n. 82 Prot. n. 1168

Latina, li 7/7/1997

IL PRESIDENTE

F.to R. Romano

ASSESSORATO

Trasporti  
Sistema Integrato dei Trasporti Regionali  
Energia e Protezione Civile

Roma, 16.6.95.

COMUNE DI PONTINIA  
UFFICIO SEGRETERIA  
23 GIU. 1995  
ASSEGNATO ALL'UFFICIO DI

Ai Sindaco  
Comune di Pontinia  
SEDE

*Allegato sub 1  
Delibera Comunale*

*M. 146 del 26.6.95*

Prot. N. 163 Fasc.

Risposta al Foglio N. 4881

del 10.3.95

Allegati

*Comunicazione  
affidamento  
servizio  
2 di 1/1*

Oggetto: L.R. 58/93 - Regolamento comunale autoservizi pubblici non di linea.

In riferimento al regolamento in oggetto approvato dal C.C. il 07.02.1995 con delibera n. 10 si segnala che sarebbe opportuno procedere alle modificazioni e integrazioni di seguito indicate per l'approvazione da parte della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 1 L.R. 58/93 :

- 1) articolo 9) - la disposizione relativa alla residenza ovvero al domicilio appare ingiustificata e non rispettosa del dettame costituzionale e della normativa comunitaria in materia;
- 2) articolo 16) - va individuato il numero delle autorizzazioni da destinare anche al servizio di trasporto di portatori di handicap e vanno disciplinate le modalità di accesso al medesimo;
- 3) occorre istituire la commissione consultiva prevista dall'art. 15 della legge regionale 20 ottobre 1993 n. 58, nonché, la composizione della commissione di concorso e le modalità di svolgimento del medesimo;
- 4) sarebbe opportuno prevedere che le comunicazioni relative alle sanzioni amministrative siano effettuate anche alla C.C.I.A.A. tenutaria del ruolo;

Il Dirigente del Settore 47  
Avv. Mariano Milita

*Milita*

Telef. 51683511

COMUNE DI PONTINIA  
UFFICIO COMMERCIO  
28 GIU. 1995  
PROT. N. 885  
CAT. CL. FASC.





# REGIONE LAZIO

(Sub. 2)

Assessorato  
Opere e Reti di Servizio

COMUNE DI PONTINIA UFFICIO SEGRETERIA
05 LUG. 1996
ASSEGNATO ALL'UFFICIO DI

Roma, li 28-06-96

Settore 47  
Prot. 640/47/95

*Allegato sub 2 alle  
Soluzioni cartacee n. 4618/10/6/95*

Al Sindaco Comune di  
Pontinia  
Palazzo Municipale  
04014 Pontinia

*57 P*

COMUNE DI PONTINIA UFFICIO PROTOCOLLO
08 LUG. 1996
Prot. N. 22371/95
Cat. - CL - Fasc. -

Oggetto: risposta nota n. 22371 del 15.11.95 -Regolamento comunale per l'esercizio dei servizi pubblici non di linea.

In riferimento alla nota in oggetto per corrispondere alle vostre richieste si comunica, in via del tutto informale, quanto segue:

Articolo 16 - sarebbe opportuno determinare il numero dei componenti la Commissione consultiva, escludendo, tuttavia, ogni potere di accertamento in merito alle singole questioni;

articolo 17 comma 6 lettera d) - il riferimento al titolo della residenza non appare in linea con la normativa dell'UE.

Si resta in attesa di vostre ulteriori determinazioni.

Il Dirigente del Settore 47  
Avv. Mariano Milita

*Milita*

COMUNE DI PONTINIA UFFICIO COMMERCIO
08 LUG. 1996
PROT. N. 1381
CAT. CL. FASC.





# COMUNE DI PONTINIA

PROVINCIA DI LATINA

ALLEGATO SUB. 3 ALLA DELIBERA DI CONSIGLIO N. 46 DEL 26/6/1997

## REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ESERCIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO NON DI LINEA

### EMENDAMENTI:


Emendamento n.1) All'art.9 la lettera b) viene sostituita con la seguente: b) essere in possesso dei requisiti per l'esercizio da rimessa nel territorio Comunale.

Emendamento n.2) All'articolo 14 viene aggiunto il punto 3 che così recita: Le sanzioni Amministrative di cui ai commi precedenti vengono comunicate alla C.C.I.A.A. territorialmente competente tenutaria del ruolo.

Emendamento n.3) L'art.16 viene sostituito integralmente e sarà così costituito: ART.16 - COMMISSIONE CONSULTIVA  
1 - E' istituita, presso questo Comune, una Commissione Consultiva nominata dal Consiglio Comunale e composta dal Sindaco del Comune, o suo delegato, che la presiede, da un rappresentante del Comune stesso, da un rappresentante della Regione Lazio, Assessorato Opere e Reti di Servizi e Mobilità, da un rappresentante delle Organizzazioni di Categoria maggiormente rappresentative a livello Nazionale e da un rappresentante delle Associazioni degli Utenti.  
2 - Alla Commissione sono demandati i seguenti compiti:  
- a) proporre all'Amministrazione l'avventuale modifica del numero dei veicoli da adibire ad ogni singolo Servizio in base alle mutate condizioni per le quali erano stati determinati dall'art. 12 e 18 del presente Regolamento;  
- b) nel corso del servizio sottoporre a periodici controlli le autovetture per verificare che le stesse si trovino nel dovuto stato di conservazione e di decoro e che mantengano i requisiti per i quali ottenne la carta di circolazione. Deve inoltre verificare che le autovetture abbiano le caratteristiche previste dall'art.11 del presente Regolamento;  
- c) comunicare agli Enti di competenza eventuali mancanze e difformità per i provvedimenti di competenza consequenziali.

Emendamento n.4) L'art.17 viene spostato all'art.19.

Emendamento n.5) In sostituzione viene inserito l'art.17 così come segue:  
ART.17 - COMMISSIONE DI CONCORSO E SVOLGIMENTO DEL MEDESIMO  
1 - Il Consiglio Comunale nomina una Commissione che curerà, quando vi sarà disponibilità, lo svolgimento del concorso per il rilascio della licenza per l'esercizio del Servizio di Taxi e l'autorizzazione per l'esercizio del Servizio di Noleggio con Conducente.  
2 - Tale Commissione sarà composta dal Sindaco del Comune, o suo delegato, che la presiede, da un rappresentante del Comune stesso, da un rappresentante della Regione Lazio, Assessorato ai Trasporti, da un rappresentante della C.C.I.A.A. territorialmente competente e da un rappresentante di una delle Organizzazioni di Categoria maggiormente rappresentative a livello Nazionale.  
3 - Chi intende partecipare al concorso deve produrre istanza in carta legale diretta al Sindaco del Comune, da presentarsi nei termini stabiliti dal bando di concorso.



Il richiedente deve specificare, oltre alla propria qualifica ed alle proprie generalità, il numero di codice fiscale, il tipo e le caratteristiche dell'autovettura che lo stesso richiedente intende adibire al servizio con la data di fabbricazione, nonché la propria sede ed in caso di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente l'ubicazione dell'immobile destinato alla rimessa ed al ricovero degli automezzi.

4 - Alla domanda prodotta dal titolare di ditta individuale debbono essere allegati i seguenti documenti:

- a) certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A., nel Ruolo Provinciale dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea, così come definiti dall'art.1 della legge 15 gennaio 1992, n.21;
- b) certificato di residenza e stato di famiglia ovvero dichiarazione resa a norma dell'art.2 della legge 4 gennaio 1968, n.15;
- c) dichiarazione di impegno a non esplicare altra attività lavorativa incompatibile con il regolare svolgimento del servizio per il quale si richiede la licenza od autorizzazione;
- d) atto di possesso del veicolo da adibire al servizio, la individuazione e la descrizione tecnica dello stesso;
- e) eventuali titoli di preferenza in conformità con quanto previsto dal comma 6 del presente articolo.

5 - Alla domanda prodotta dal legale rappresentante di Cooperative o Consorzi tra Imprese Artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge devono essere allegati i seguenti documenti:

- a) statuto ed atto costitutivo;
- b) certificato di iscrizione all'Albo Prefettizio;
- c) elenco dei soci e degli amministratori;
- d) elenco del personale che si intende adibire alla guida delle autovetture;
- e) atto di possesso del veicolo da adibire al servizio, la individuazione e la descrizione tecnica dello stesso;
- f) certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A., nel Ruolo Provinciale dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea, così come definiti dall'art.1 della legge 15 gennaio 1992, n.21, del personale che si intende adibire alla guida delle autovetture.

6 - Nella formazione della graduatoria, per l'assegnazione della licenza o autorizzazione, costituiscono titolo preferenziale:

- a) essere costituiti in Cooperative per l'esercizio della attività richiesta;
- b) svolgere la predetta attività nella forma di impresa artigiana;
- c) avere acquisito specifica professionalità nel settore.

**Emendamento n.6)** Viene inserito l'art.18 così come segue:

**ART.18 - SERVIZIO DI TRASPORTO DI PORTATORI DI HANDICAP**

Una licenza di cui all'art.12 comma 1 lettera a) ed una autorizzazione di cui allo stesso articolo e comma lettera b) devono essere destinate anche al servizio di trasporto di portatori di Handicap.

Chi intende ottenere tale licenza o autorizzazione deve chiaramente indicarlo nella istanza da prodursi con le modalità di cui al comma 3 dell'art.17 del presente regolamento. Lo stesso, inoltre, deve produrre in aggiunta alla documentazione prevista dall'art.17 del presente regolamento idonea documentazione che dimostri che il veicolo è in possesso dei requisiti e delle caratteristiche previste dalle norme vigenti in materia.

Gli eventuali titolari di licenza od autorizzazione per il trasporto di portatori di Handicap dovranno personalmente adoprarsi per consentire, nel miglior modo possibile e con i mezzi a propria disposizione, l'accesso degli stessi sul proprio veicolo ed inoltre dovrà assicurare il trasporto dei mezzi di locomozione degli stessi portatori di Handicap.

E' compito della Commissione di cui all'art.16 del presente Regolamento sorvegliare per l'esatta applicazione di quanto prescritto da parte del titolare di licenza o autorizzazione.



# COMUNE DI PONTINIA

PROVINCIA DI LATINA

pag.1)

## REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ESERCIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO NON DI LINEA

### ART.1 - AMBITO DI APPLICAZIONE

1 - Il presente regolamento viene istituito, in conformità a quanto previsto dalla Legge 15 gennaio 1992, n. 21 e dalla Legge Regionale 26 ottobre 1993, n.58, per disciplinare l'esercizio di trasporto pubblico non di linea nel territorio di questo Comune.

### ART.2 - DEFINIZIONE E DESTINAZIONE DEGLI AUTOSERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA

1 - Sono definiti autoservizi pubblici non di linea quelli che provvedono al trasporto collettivo ed individuale di persone con funzione complementare ed integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea ferroviari, automobilistici, marittimi, lacunali ed aerei che vengono effettuati a richiesta dei trasporti o del trasportato, in modo non continuativo o periodico su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta.

2 - Gli autoservizi suddetti vengono distinti in :

- a) servizio di taxi con autovettura;
- b) servizio di noleggio con conducente di autovettura;

### ART.3 - SERVIZIO DI TAXI

1 - Il servizio di taxi ha lo scopo di soddisfare le esigenze del trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone, si rivolge ad un'utenza indifferenziata, lo stazionamento avviene in luogo pubblico, le tariffe sono determinate con delibera della Giunta Comunale, il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio avvengono nell'interno dell'area Comunale o comprensoriale.

2 - La prestazione del servizio è obbligatoria all'interno delle aree Comunali o comprensoriali di cui al comma 1;

### ART.4 - SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE

1 - Il servizio di noleggio con conducente si rivolge all'utenza specifica che avanza, presso la sede del vettore, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio. Lo stazionamento avviene all'interno della rimessa.

### ART.5 - FIGURE GIURIDICHE

1 - I titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, al fine del libero esercizio della propria attività possono:



# COMUNE DI PONTINIA

PROVINCIA DI LATINA

pag. 2)

- a) essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane previste dall'articolo 5 della Legge 8 agosto 1985, n. 443;
  - b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro intendendo come tale quelle a proprietà collettiva, ovvero in cooperative di servizi operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;
  - c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge;
  - d) essere imprenditori privati che svolgono esclusivamente l'attività di cui alla lettera b) comma 2 dell'articolo 2.
- 2 - In caso di recesso degli organismi di cui al comma 1 la licenza o autorizzazione non potrà essere ritrasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso.

## ART. 6 - MODALITA' DI RILASCIO DELLE LICENZE E DELLE AUTORIZZAZIONI

- 1- La licenza per l'esercizio del servizio di taxi e l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente sono rilasciate, attraverso bando di pubblico concorso, ai singoli che abbiano la proprietà o la disponibilità in leasing del veicolo, che possano gestirle in forma singola o associata e che siano iscritti nel ruolo provinciale di cui all'articolo 16 della Legge Regionale 26 ottobre 1993, n. 58;
- 2- La licenza e l'autorizzazione sono riferite ad un singolo veicolo. Non è ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo di più licenze per l'esercizio del servizio di taxi ovvero il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente. E' invece ammesso il cumulo, in capo ad un medesimo soggetto, di più autorizzazioni per l'esercizio del servizio del noleggio con conducente.
- 3- Per poter conseguire l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente è obbligatoria la disponibilità di una rimessa presso la quale i veicoli sostano e sono a disposizione dell'utenza.
- 4- L'aver esercitato servizio di taxi in qualità di sostituto alla guida del titolare della licenza, per un periodo di tempo complessivo di almeno 6 mesi, ovvero essere stato dipendente di una impresa di noleggio con conducente per il medesimo periodo, costituisce titolo preferenziale ai fini del rilascio della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione del servizio di noleggio con conducente.
- 5- La licenza per l'esercizio di taxi e l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente hanno la durata di un anno e devono essere rinnovate annualmente con visto dell'Ufficio Comunale competente.



# COMUNE DI PONTINIA

PROVINCIA DI LATINA

pag. 3)

## ART. 7 - TRASFERIMENTO DELLE LICENZE

1- La licenza per l'esercizio del servizio di taxi e l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente sono trasferite, su richiesta del titolare, a persona dallo stesso designata, purché iscritta nel ruolo di cui all'articolo 16 della Legge Regionale 26 ottobre 1993, n. 58 ed in possesso dei requisiti prescritti, quando il titolare stesso si trovi in una delle seguenti condizioni:

- a )- sia titolare di licenza o di autorizzazione da cinque anni;
- b )- abbia raggiunto il sessantesimo anno di età;
- c )- sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida.

2 - In caso di morte del titolare, la licenza o l'autorizzazione possono essere trasferite ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, purché iscritti nel ruolo di cui all'articolo 16 della Legge Regionale 26 ottobre 1993, n. 58 ed in possesso dei requisiti prescritti.

3 - Al titolare, che, abbia trasferito la licenza o l'autorizzazione non può esserne attribuita altra per concorso pubblico e non può esserne trasferita altra, se non dopo cinque anni dal trasferimento della prima.

## ART. 8 - SOSTITUZIONE ALLA GUIDA

1 - I titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi possono essere sostituiti temporaneamente alla guida del taxi da persone iscritte nel ruolo di cui all'articolo 16 della Legge Regionale 26 ottobre 1993, n. 58 ed in possesso dei requisiti prescritti:

- a ) per motivi di salute, inabilità temporanea, gravidanza o puerperio;
- b ) per chiamata alle armi;
- c ) per un periodo di ferie non superiore a giorni trenta annui;
- d ) per sospensione o ritiro temporaneo della patente di guida;
- e ) nel caso di incarichi a tempo pieno sindacali e pubblici elettivi.

2 - Gli eredi minori del titolare di licenza per l'esercizio del servizio di taxi, possono farsi sostituire alla guida da persone iscritte nel ruolo di cui all'articolo 16 della Legge Regionale del 26 ottobre 1993, n. 58 ed in possesso dei requisiti prescritti fino al raggiungimento della maggiore età.

3.- Il rapporto di lavoro con il sostituto alla guida è regolato con contratto di lavoro a tempo determinato secondo la disciplina della Legge 18 aprile 1962, n.230. A tale fine l'assunzione del sostituto alla guida è equiparata a quella effettuata per sostituire lavoratori assenti per i quali sussista il diritto



# COMUNE DI PONTINIA

PROVINCIA DI LATINA

pag.4

alla conservazione del posto, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), della Legge n. 230 del 1962. Tale contratto deve essere stipulato sulla base del contratto collettivo nazionale dei lavoratori dello specifico settore o, in mancanza, della base del contratto collettivo nazionale di lavoratori di categorie similari. Il rapporto con il sostituto alla guida può essere regolato anche in base ad un contratto di gestione per un termine non superiore a sei mesi.

4 - I titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi e di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari, iscritti, nel ruolo di cui all'articolo 16 della Legge Regionale 26 ottobre 1993, n. 58 conformemente a quanto previsto dall'articolo 230-bis del Codice Civile.

5 - Il regime delle sostituzioni alla guida in atto, deve essere uniformato a quello stabilito dal presente Regolamento entro il termine di cui all'articolo 10, comma 5, della Legge n. 21 del 1992.

## ART.9 - REQUISITI DEI SOGGETTI TENDENTI AD OTTENERE IL RILASCIO DI LICENZA PER L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO TAXI O DI AUTORIZZAZIONE PER L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE

1 - I soggetti che intendono ottenere la licenza per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, devono:

- a ) essere iscritti nel ruolo provinciale istituito presso la camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di cui all'articolo 16 della Legge Regionale 26 ottobre 1993, n. 58;
- b ) essere in possesso dei requisiti per l'esercizio da rimesa nel territorio Comunale.


## ART.10 - OBBLIGHI DEI TITOLARI DI LICENZA PER L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO TAXI E DI AUTORIZZAZIONE PER L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE

1 - I veicoli adibiti al servizio di taxi possono circolare e sostare liberamente nell'ambito del territorio comunale.

2 - Il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio sono effettuati con partenza dal territorio del comune per qualunque destinazione oltre il limite comunale comprensoriale, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 4, comma 5, della Legge n. 21 del 1992.

3 - Le prenotazioni sono effettuate presso le rispettive rimesse.

4 - Il titolare di licenza per l'esercizio del servizio taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con





# COMUNE DI PONTINIA

PROVINCIA DI LATINA

pag. 5)

conducente, ha l'obbligo di iniziare il servizio entro sessanta giorni dalla data del rilascio della licenza o della autorizzazione.

## ART. 11 - CARATTERISTICHE DELLE AUTOVETTURE

- 1 - Le autovetture adibite al servizio di taxi sono munite di tassametro omologato, attraverso la sola lettura del quale è deducibile il corrispettivo da pagare.
- 2 - L'esistenza di ogni eventuale supplemento tariffario è portata a conoscenza dell'utenza mediante avvisi chiaramente leggibili posti sul cruscotto dell'autovettura.
- 3 - Le autovetture adibite al servizio di taxi portano sul tetto un contrassegno luminoso con la scritta << TAXI >>.
- 4 - Ad ogni autovettura adibita al servizio di taxi sono assegnati un numero d'ordine ed una targa con la scritta in nero << SERVIZIO PUBBLICO >> del tipo stabilito dall'Ufficio comunale competente.
- 5 - Le autovetture adibite al servizio di noleggio con conducente portano all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore, un contrassegno con la scritta << NOLEGGIO >> e sono dotate di una targa posteriore recante la dicitura << N C C >> inamovibile, dello stemma del Comune e di un numero progressivo.
- 6 - Entro e non oltre il 7 febbraio 1995 le autovetture adibite al servizio taxi debbono obbligatoriamente essere dotate di apparecchio radio.
- 7 - Non sono consentite sostituzioni di autovettura senza la regolare autorizzazione da parte dell'autorità comunale ed annotazione sulla licenza od autorizzazione.

## ART. 12 - DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEI VEICOLI DA ADIBIRE AD OGNI SINGOLO SERVIZIO

- 1 - In base alla estensione territoriale ed alla effettiva necessità dell'utenza si stabiliscono quali necessari per svolgere i singoli servizi in numeri di veicoli come segue:
  - a ) N. 2 veicoli per il servizio di taxi;
  - b ) N. 7 veicoli per il servizio di noleggio con conducente.

## ART. 13 - TARIFFE

- 1 - Il servizio di taxi si effettua a richiesta diretta dal trasportato o dei trasportati dietro pagamento di un corrispettivo calcolato con tassametro omologato, sulla base delle tariffe stabilite con delibera di Giunta Comunale a seguito dei criteri stabiliti come dagli articoli del presente regolamento al n. 15.
- 2 - La tariffa è a base multipla per il servizio urbano e a base chilometrica per il servizio extraurbano.



# COMUNE DI PONTINIA

PROVINCIA DI LATINA

pag. 6)

3 - Il corrispettivo del trasporto per il servizio di noleggio con conducente è direttamente concordato tra l'utenza ed il vettore sulla base delle tariffe determinate in conseguenza dei criteri stabiliti con Decreto del Ministero dei Trasporti in data 20 aprile 1993. Il trasporto può essere effettuato senza limiti territoriali, la prestazione del servizio non è obbligatoria.

## ART. 14 - SANZIONI AMMINISTRATIVE

1 - L'inosservanza da parte del titolare della licenza di taxi di quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, è punito:

- a ) con un mese di sospensione del servizio alla prima inosservanza;
- b ) con due mesi di sospensione dal servizio alla seconda inosservanza;
- c ) con tre mesi di sospensione dal servizio alla terza inosservanza;
- d ) la quarta inosservanza è punita con la revoca della licenza.

2 - L'inosservanza da parte del sostituto alla guida di quanto è previsto dall'articolo 3, comma 2, è punito:

- a ) con tre mesi di sospensione dal ruolo di cui all'articolo 16 della Legge Regionale n. 58 del 1993 alla prima inosservanza;
- b ) con sei mesi di sospensione dal ruolo di cui all'articolo 16 della Legge Regionale n. 58 del 1993 alla seconda inosservanza;
- c ) con nove mesi di sospensione dal ruolo di cui all'articolo 16 della Legge Regionale n. 58 del 1993 alla terza inosservanza;
- d ) la quarta inosservanza da quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 3 è punita con la cancellazione del sostituto alla guida dal ruolo di cui all'articolo 16 della Legge Regionale n. 58 del 1993.

3 - Le sanzioni Amministrative di cui ai commi precedenti vengono comunicate alla C.C.I.A.A. territorialmente competente tenutaria del ruolo.

## ART. 15 - CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER IL SERVIZIO DI TAXI

1 - Il costo di produzione del servizio di taxi è ripartibile in tre componenti, rilevata sulla vendita dei tipi di autovetture:

- a) costi proporzionali alla percorrenza;
- b) costo per la disponibilità del veicolo;
- c) spese di struttura.

2 - Il costo proporzionale alla percorrenza si esprime come prodotto tra la percorrenza del servizio ed un costo unitario in f/Km costante.

Il costo unitario, di cui sopra, risulta dalla somma dei valori delle seguenti componenti: carburante, lubrificante, pneumatici, manutenzione e riparazione, spese supplementari:



# COMUNE DI PONTINIA

PROVINCIA DI LATINA

pag. 7)

a) carburante: si determina il consumo medio unitario (lt/km) rilevabile per veicoli in normali condizioni di efficienza. Moltiplicando tale consumo per il prezzo ufficiale del carburante per trazione (€/lt) IVA esclusa, si ottiene il costo unitario in (€/Km);

b) lubrificanti: si considerano le sostituzioni di lubrificante prescritto dalle case costruttrici cui si aggiungono i rabbocchi tra una sostituzione e l'altra. Tali consumi unitari si moltiplicano per il costo di listino, IVA esclusa, del tipo di lubrificante più usato;

c) pneumatici: si considera il prezzo, IVA esclusa, di un treno di quattro coperture e lo si rapporta alla percorrenza realizzabile mediamente con una copertura (espressa in Km);

d) manutenzione e riparazione: questa voce comprende le spese per la piccola manutenzione e per la revisione complessiva del veicolo e di singoli elementi dello stesso programmato a scadenze regolari nell'arco della vita commerciale del veicolo (da 3 a 5 anni) più una congrua percentuale di interventi di riparazioni impreviste.

A titolo indicativo, si fa presente che dai risultati di analisi sui consumi di materiali di ricambio e sui tempi di lavorazione il costo chilometrico risulta per questa voce pari al 33% dell'intero valore del costo proporzionale alla percorrenza. La somma dei costi di cui ai precedenti punti andrà quindi, incrementata di una percentuale pari alle spese a tal fine effettuate;

e) spese supplementari: quali riscaldamento, pulizia ecc.. Anche con riferimento a queste spese, a titolo puramente indicativo si fa presente che, in base alle medie che risultano per un'ampia casistica esse comportano l'incremento di una percentuale pari, in genere, al 5% in più.

3 - Il costo per la disponibilità del veicolo comprende ammortamento ed interessi sul capitale, assicurazione R.C. e incendio, tassa di circolazione.

Nell'arco dell'anno, queste spese rappresentano un onere fisso: il costo giornaliero è pari a tale onere diviso per il numero medio annuo di giornate di impiego dell'autovettura.

Il valore delle singole componenti del costo, si determina secondo quanto segue:

a) la tassa di possesso è stabilita per legge secondo le diversificazioni tariffarie regionali;

b) per l'assicurazione R.C. si fa riferimento ai massimali previsti per legge ed alle tariffe diversificate per tipologia e per regione;



# COMUNE DI PONTINIA

PROVINCIA DI LATINA

pag. 8)

c) l'ammortamento delle autovetture si determina considerando una vita commerciale di circa 4 anni, con valore residuo al 20% a fine periodo. La quota annua di ammortamento risulta, pertanto, intorno al 20% del valore. Alla rata di ammortamento si aggiunge la rata di interessi a scalare, al tasso, del primo rateo maggiorato di un punto.

Ammortamento ed interessi si determinano con riferimento ai prezzi di listino di veicolo nuovo in grado di assicurare al termine del periodo i mezzi finanziari per il rinnovo del mezzo.

La spesa fissa annua si determina come somma dei termini di cui sopra. La spesa fissa giornaliera si ottiene dividendo questa spesa fissa annua per il numero medio di giornate di impiego del veicolo.

4 - Le spese di struttura comprendono le spese di direzione, amministrazione e generali, l'ammortamento (o affitto) e manutenzione della rimessa e degli impianti, le spese finanziarie e fiscali, il margine di profitto.

Le spese di struttura possono essere espresse con una percentuale (o coefficiente di struttura) degli altri costi.

5 - In base ai costi delle varie componenti individuate si determinano le tariffe considerando:

per le tariffe minime un coefficiente di struttura pari al 15%;

per le tariffe massime un coefficiente di struttura pari al 45%.

## ART. 16 - COMMISSIONE CONSULTIVA

1 - È istituita, presso questo Comune, una Commissione Consultiva nominata dal Consiglio Comunale e composta dal Sindaco del Comune, o suo delegato, che la presiede, da un rappresentante del Comune stesso, da un rappresentante della Regione Lazio, Assessorato Opere e Reti di Servizi e Mobilità, da un rappresentante delle Organizzazioni di Categoria maggiormente rappresentative a livello Nazionale e da un rappresentante delle Associazioni dagli Utenti.

2 - Alla Commissione sono demandati i seguenti compiti:

- a) proporre all'Amministrazione l'eventuale modifica del numero dei veicoli da adibire ad ogni singolo servizio in base alle mutate condizioni per le quali erano stati determinati dall'art. 12 e 18 del presente Regolamento;

- b) nel corso del servizio sottoporre a periodici controlli le autovetture per verificare che le stesse si trovino nel dovuto stato di conservazione e di decoro e che mantengano i requisiti per i quali ottenne la carta di circolazione. Deve inoltre verificare che le autovetture abbiano le caratteristiche previste dall'art. 11 del presente regolamento;



# COMUNE DI PONTINIA

PROVINCIA DI LATINA

pag. 9)

- c) Comunicare agli Enti di competenza eventuali mancanze e difformità per i provvedimenti di competenza consequenziali.

## ART.17 - COMMISSIONE DI CONCORSO E SVOLGIMENTO DEL MEDESIMO

- 1 - Il Consiglio Comunale nomina una Commissione che curerà, quando vi sarà disponibilità, lo svolgimento del concorso per il rilascio della licenza per l'esercizio del Servizio di Taxi e l'autorizzazione per l'esercizio del Servizio di Noleggio con conducente.
- 2 - Tale Commissione sarà composta dal Sindaco del Comune, o suo delegato, che la presiede, da un rappresentante del Comune stesso, da un rappresentante della Regione Lazio, Assessorato ai Trasporti, da un rappresentante della C.C.I.A.A. territorialmente competente e da un rappresentante di una delle Organizzazioni di categoria maggiormente rappresentativa a livello Nazionale.
- 3 - Chi intende partecipare al concorso deve produrre istanza in carta legale diretta al sindaco del comune, da presentarsi nei termini stabiliti dal bando di concorso. Il richiedente deve specificare, oltre alla propria qualifica ed alle proprie complete generalità, il numero di codice fiscale, il tipo e le caratteristiche dell'autovettura che lo stesso richiedente intende adibire al servizio con la data di fabbricazione, nonché la propria sede ed in caso di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente l'ubicazione dell'immobile destinato alla rimessa ed al ricovero degli automezzi.
- 4 - Alla domanda prodotta dal titolare di ditta individuale debbono essere allegati i seguenti documenti:
  - a) certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A., nel ruolo Provinciale dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea, così come definiti dall'art.1 della legge 15 gennaio 1992, n.21;
  - b) certificato di residenza e stato di famiglia ovvero dichiarazione resa a norma dell'art.2 dalla legge 4 gennaio 1968, n.15;
  - c) dichiarazione di impegno a non esplicare altra attività lavorativa incompatibile con il regolare svolgimento del servizio per il quale si richiede la licenza od autorizzazione;
  - d) atto di possesso del veicolo da dibire al servizio, la individuazione e la descrizione tecnica dello stesso;
  - e) eventuali titoli di preferenza in conformità con quanto previsto dal comma 6 del presente articolo.





# COMUNE DI PONTINIA

PROVINCIA DI LATINA

- b) certificato di iscrizione all'Albo Prefettizio;
  - c) elenco dei soci e degli amministratori;
  - d) elenco del personale che si intende adibire alla guida delle autovetture;
  - e) atto di possesso del veicolo da adibire al servizio, la individuazione e la descrizione tecnica dello stesso;
  - f) certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A., nel ruolo Provinciale dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea, così come definiti dall'art.1 della legge 15 gennaio 1942, n.21 del personale che si intende adibire alla guida delle autovetture.
- 6 - Nella formazione della graduatoria, per l'assegnazione della licenza o autorizzazione, costituiscono titolo preferenziale:
- a) essere costituiti in Cooperative per l'esercizio della attività richiesta;
  - b) svolgere la predetta attività nella forma di impresa artigiana;
  - c) avere acquisito specifica professionalità nel settore;

## ART.18 - SERVIZIO DI TRASPORTO DI PORTATORI DI HANDICAP

Una licenza di cui all'art.12 comma 1 lettera a) ed una autorizzazione di cui allo stesso articolo e comma lettera b) devono essere destinate anche al servizio di trasporto di portatori di Handicap.

Chi intende ottenere tale licenza o autorizzazione deve chiaramente indicarlo nella istanza da prodursi con le modalità di cui al comma 3 dell'art.17 del presente Regolamento. Lo stesso, inoltre, deve produrre in aggiunta alla documentazione prevista dall'art. 17 del presente Regolamento idonea documentazione che dimostri che il veicolo è in possesso dei requisiti e delle caratteristiche previste dalle norme vigenti in materia.

Gli eventuali titolari di licenza o autorizzazione per il trasporto di portatori di Handicap dovranno personalmente adoprarsi per consentire, nel miglior modo possibile e con i mezzi a propria disposizione, l'accesso degli stessi sul proprio veicolo ed inoltre dovrà assicurare il trasporto dei mezzi di locomozione degli stessi portatori di Handicap.





# COMUNE DI PONTINIA

PROVINCIA DI LATINA

pag.11)

E' compito della Commissione di cui all'art.16 del presente regolamento sorvegliare per l'esatta applicazione di quanto prescritto da parte del titolare di licenza od autorizzazione.

## ART.19 - DISPOSIZIONI FINALI

1 - Sono abrogati tutti i regolamenti precedenti emessi e relativi alle materie trattate dal regolamento precedente e tutte le disposizioni incompatibili con le leggi vigenti.

